AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

LINEE GUIDA

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

N. 001

del 31 gennaio 2019

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l'Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee Guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

le seguenti Linee Guida Serie: Soggetti Finanziari n. 001 del 31/01/2019 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 31 gennaio 2019

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Veronesi

SOMMARIO

Premessa e ambito di applicazione 4
Articolo 1 – Destinatari 6
Articolo 2 – Definizioni 6

PARTE I ....
PRINCIPI GENERALI 6

Articolo 3 – Scopo dell'autovalutazione 6
Articolo 4 – Principio di proporzionalità 7
Articolo 5 – Metodologia di autovalutazione 7
Articolo 6 – Modello di autovalutazione 9
Articolo 7 – La periodicità dell'autovalutazione 11
Articolo 8 – I principali concetti chiave 11
Articolo 9 – Contributo della valutazione nazionale e della valutazione europea nel processo di autovalutazione 12
Articolo 10 – Possibile utilizzo del patrimonio informativo già in possesso dei soggetti designati 13

PARTE II ....
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE 13

Articolo 11 – Identificazione dei fattori di rischio 13
Articolo 12 – Valutazione dei principali fattori di rischio 14

- Tipologia di clientela 14
- Paesi o aree geografiche di operatività 15
- Prodotti e/o servizi offerti 17
- Canali di distribuzione utilizzati e rispettive modalità di offerta (c.d. *servicing method*) alla clientela 17

Articolo 13 – Ponderazioni nella determinazione del rischio inerente 18
Articolo 14 – Attribuzione di un rating al rischio inerente 18

PARTE III ....
MISURE DI MITIGAZIONE 19

Articolo 15 – Analisi e valutazione dell'assetto organizzativo, delle misure preventive e del sistema dei controlli interni 19
Articolo 16 – Ponderazione delle misure preventive e valutazione complessiva delle misure di mitigazione 20

PARTE IV 21
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 21

Articolo 17 – Disposizioni per la determinazione del rischio residuo 21

PARTE V ....
REPORTING, MONITORAGGIO E REVIEW 22

Articolo 18 – Reporting interno 22
Articolo 19 – Azioni conseguenti le risultanze dell'autovalutazione 22
Articolo 20 – Revisione e aggiornamento dell'autovalutazione dei rischi 23
Articolo 21 – Reporting nei confronti dell'Agenzia di Informazione Finanziaria 24

ALLEGATO A ....
NRA SUMMARY REPORT EXTRACT 25

Informazioni sulle minacce relative al riciclaggio 25

- Proventi di reato generati a San Marino 25
- Minaccia di riciclaggio relativi a reati (presupposto) commessi a San Marino e all'estero 25
- Come vengono riciclati i proventi di reato 26
  - Riciclaggio di proventi di reato commessi a San Marino 26
  - Riciclaggio di proventi di reato commessi all'estero 26
  - Focus sui principali casi di ML 27
- Settori maggiormente esposti alla minaccia di riciclaggio 31
- Altre informazioni analizzate 34
- Conseguenze del riciclaggio 34

ALLEGATO B .....
SUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT **36**

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Processo di autovalutazione 8
Figura 2- Metodologia per la valutazione del rischio proposta da The Wolfsberg Group 9

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Esempi di ponderazione dei fattori di rischio.....18
Tabella 2 - Esempi di ponderazione delle misure preventive 20
Tabella 3 – Fac-simile di tabelle per la valutazione del rischio residuo ML/TF 22
Tabella 4 – Minaccia di riciclaggio per reato presupposto 26
Tabella 5 - Sintesi dell'analisi dei prodotti/ servizi analizzati nel *Supranational Risk Assessment*.....38

AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Premessa e ambito di applicazione

1. Le nuove Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e la Direttiva (UE) 2015/849 hanno enfatizzato l'importanza dell'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) per rendere più efficaci i sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
2. In primo luogo tale approccio presuppone che i soggetti designati adottino procedure volte a individuare, analizzare e valutare i RISCHI cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, (cd. "AUTOVALUTAZIONE" ex art. 16 quinquies della LEGGE) e conseguentemente adottare le più appropriate misure correttive.
3. L'AUTOVALUTAZIONE valuta i RISCHI di riciclaggio (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) considerando anche componenti relative alla minaccia del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa (FP) e la conformità rispetto alle sanzioni internazionali ONU. Di conseguenza nelle presenti Linee Guida la definizione di RISCHIO dovrà sempre essere considerata come omnicomprensiva delle casistiche poc'anzi indicate.
4. La Raccomandazione 1 del GAFI indica che ai soggetti designati è richiesto di:
   a) adottare misure appropriate per identificare, valutare e comprendere i RISCHI ai quali gli stessi sono esposti;
   b) considerare a tal proposito tutti i fattori di rischio pertinenti e valutare la VULNERABILITÀ delle misure di mitigazione ;
   c) documentare le rispettive valutazioni;
   d) mantenere aggiornate suddette valutazioni;
   e) disporre di meccanismi adeguati per effettuare il c.d. reporting interno ed esterno ovverosia nei confronti rispettivamente dell'ORGANO AMMINISTRATIVO e delle autorità competenti.
5. La Raccomandazione 1 del GAFI stabilisce altresì che i soggetti finanziari siano tenuti anche a :
   a) disporre di adeguate politiche, controlli e procedure, per consentire loro di gestire e mitigare i RISCHI identificati;
   b) monitorare l'attuazione di tali controlli e potenziarli se necessario;
   c) adottare misure correttive atte a gestire e mitigare i RISCHI rilevati (indipendentemente dal fatto che siano elevati o che siano bassi) coerentemente con i requisiti di legge e con l'orientamento delle autorità competenti.
6. L'AUTOVALUTAZIONE è condotta adottando una metodologia logica, ben articolata, scritta e documentata.
7. Il modello di AUTOVALUTAZIONE adottato dai soggetti designati, può coprire l'intera attività del soggetto designato oppure può focalizzarsi su specifiche aree o divisioni. A tal riguardo l'AIF ha proposto, nelle presenti Linee Guida e a titolo esemplificativo, una divisione per linee di business considerate più rilevanti; di conseguenza l'intero documento si basa su questo presupposto, fermo restando che i soggetti designati possono adottare altre tipologie di suddivisioni in ragione della loro natura, organizzazione, specificità e complessità operativa.
8. Le valutazioni espresse e le determinazioni assunte nelle varie fasi del processo di AUTOVALUTAZIONE sono chiaramente documentate all'interno delle carte di lavoro e dei documenti *ad hoc*, di cui AIF ha suggerito la redazione all'interno delle presenti Linee Guida. Inoltre tali documenti nonché le informazioni e i dati raccolti sono conservati e messi a disposizione dell'AIF per eventuali ulteriori approfondimenti.
9. L'AIF nel prendere visione dell'AUTOVALUTAZIONE svolta dai soggetti designati basa i propri giudizi sulla ragionevolezza delle valutazioni effettuate sui RISCHI concentrandosi sulla metodologia utilizzata, sulle

logiche sottostanti il processo di valutazione e sulla comprensione dei RISCHI da parte dei soggetti designati al fine di sviluppare politiche, controlli e procedure e per proporre ed attuare le rispettive misure correttive.

10. Le Linee Guida si rivolgono a tutti gli attori coinvolti nell'esercizio di AUTOVALUTAZIONE, che richiede il coinvolgimento:
    a) operativo delle funzioni di controllo, quali quella di controllo dei RISCHI, di revisione interna e di conformità alle norme, del RIA, nonché della funzione di organizzazione/*information technology* per ciò che attiene i controlli sul sistema informativo, con il supporto e l'assistenza del comitato antiriciclaggio;
    b) degli ORGANI AMMINISTRATIVI e degli organi di controllo, in particolare:
        - il Consiglio di Amministrazione approfondisce le risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE in modo tempestivo, completo, comprensibile e accurato in modo che quest'ultimo sia in grado di prendere decisioni informate e consapevoli;
        - il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa, delle procedure adottate e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo interno;
    c) del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA cura la definizione di un sistema dei controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del RISCHIO e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con le evidenze tratte dalle risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE.
11. Le Linee Guida, per loro natura, non hanno carattere prescrittivo, pertanto quanto qui di seguito indicato rappresenta un mero suggerimento operativo. Laddove invece vi sia un esplicito riferimento o richiamo a quanto indicato dalla LEGGE, lo stesso va al contrario intenso come prescrittivo.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c), e f) della LEGGE 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti e delle successive Linee Guida aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Nelle presenti Linee Guida, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 – Scopo dell'autovalutazione

1. L'obiettivo dell'AUTOVALUTAZIONE è quello di individuare, analizzare, valutare e mitigare i RISCHI a cui i soggetti designati sono esposti permettendo loro di gestirli in maniera efficace ed adeguata. Di fatto la gestione del RISCHIO comporta lo sviluppo di misure correttive appropriate per attenuare o ridurre determinati RISCHI ad un livello inferiore o comunque accettabile.

Art. 16 quinquies
(*Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)*
1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
- omissis -

2. Le risultanze emerse a seguito dell'AUTOVALUTAZIONE sono utili ai soggetti designati al fine di:
   a) identificare eventuali VULNERABILITÀ (punti di debolezza) o possibili miglioramenti per ciò che attiene politiche, procedure e processi;
   b) stabilire quindi le priorità delle azioni da adottare allocando le risorse (ad esempio umane e tecnologiche) in funzione dei RISCHI rilevati seguendo una strategia di mitigazione degli stessi;
   c) dotarsi di un adeguato sistema dei controlli interni, elemento fondamentale dell'organizzazione aziendale, con la finalità di assicurare che l'attività sia in linea con le strategie e le politiche adottate, sia conforme alle norme e sia improntata ad una sana e prudente gestione nonché ad un efficace presidio dei RISCHI riscontrati;
   d) individuare le situazioni che presentano RISCHI bassi o elevati per le quali è prevista l'adozione di misure semplificate o rafforzate di adeguata verifica, utili per la profilatura della clientela, così come disciplinato dall'art. 25 della LEGGE ed esplicitato nell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018.

Articolo 4 – Principio di proporzionalità

1. La LEGGE prescrive che l'AUTOVALUTAZIONE debba essere condotta secondo un principio di proporzionalità:

Art. 16 quinquies
(*Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati*)
-omissis-
2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.
-omissis-

2. Questo significa che la metodologia e il modello di AUTOVALUTAZIONE devono essere calibrati in funzione della dimensione del soggetto designato, della natura e della complessità dell'attività svolta.
3. Al fine di valutare la dimensione, la natura e la complessità dell'attività svolta, i soggetti designati possono considerare alcune informazioni quantitative quali: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; il volume di attività in ciascuna area di business; l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di business scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei RISCHI; gli assetti proprietari, la tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, la complessità dei prodotti, dei servizi offerti, dei rapporti d'affari e delle operazioni eseguite, le attività esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela ed infine, i sistemi informatici utilizzati.

Articolo 5 – Metodologia di autovalutazione

1. L'AUTOVALUTAZIONE è condotta adottando una metodologia logica e ben articolata. La stessa è definita all'interno di un documento di lavoro *ad hoc* che ne esprime le principali caratteristiche.
2. La metodologia, approvata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, è periodicamente aggiornata e coerente con l'attività svolta e con il contesto in cui opera il soggetto designato.
3. La metodologia del processo di AUTOVALUTAZIONE comprende:
   a) l'analisi del contesto relativo al soggetto designato e dell'ambiente in cui lo stesso opera;
   b) l'analisi e la valutazione dei fattori di rischio che determinano il RISCHIO INERENTE;
   c) l'analisi e la valutazione della VULNERABILITÀ dei presidi, ovverosia le carenze relative all'adeguatezza ed efficacia delle misure di mitigazione;
   d) la determinazione del RISCHIO RESIDUO, la disamina delle criticità emerse e delle proposte inerenti le misure correttive;
   e) la comunicazione delle risultanze all'ORGANO AMMINISTRATIVO, il quale promuoverà l'adozione di idonee misure correttive;
   f) il monitoraggio e la revisione dell'efficacia delle misure correttive adottate.

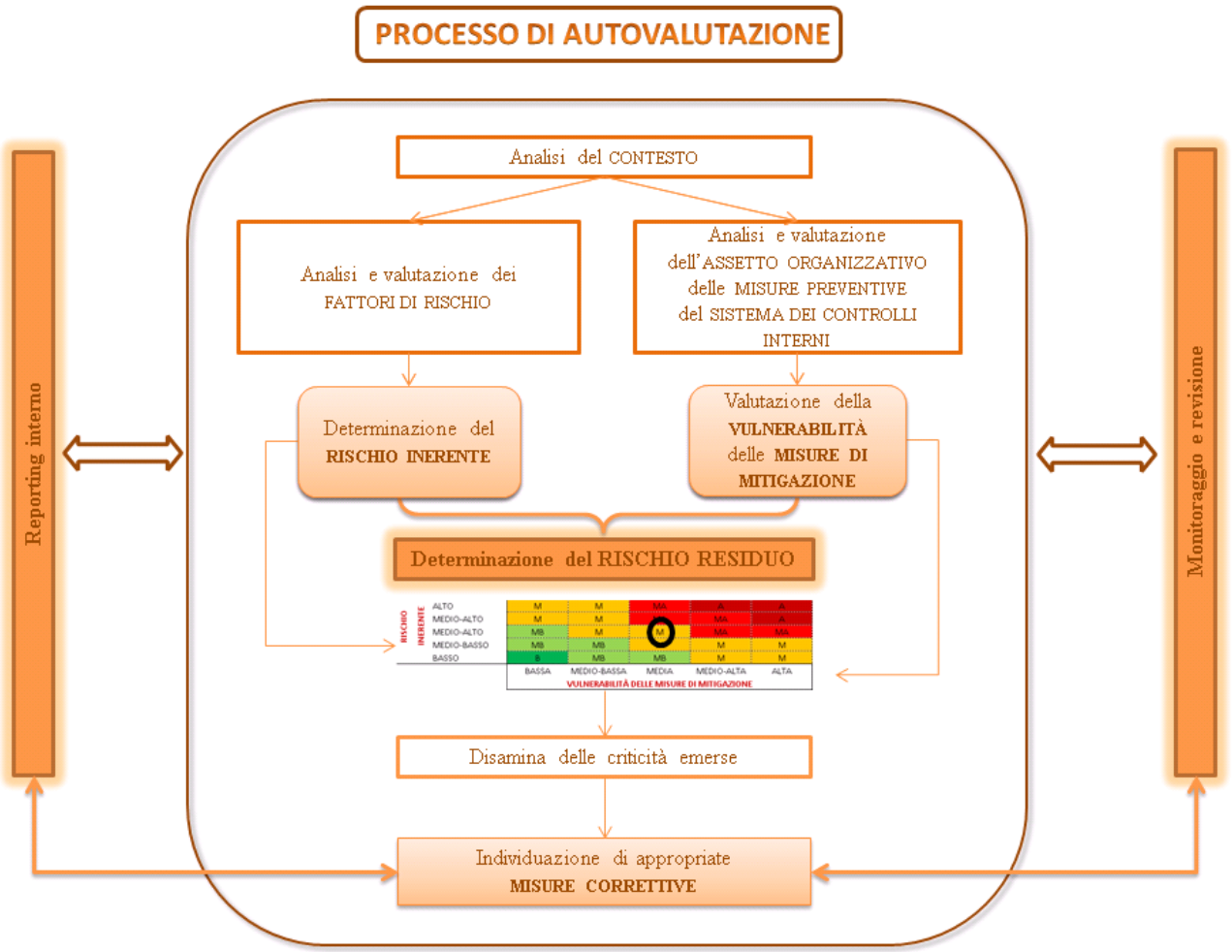

Figura 1 – Processo di autovalutazione

4. La metodologia prevede anche indicazioni:
   a) sull'ambito di valutazione (ad esempio indica se valuta i RISCHI di riciclaggio, congiuntamente o non, rispetto a quello del finanziamento del terrorismo e a quello di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa);
   b) sul modello di valutazione utilizzato. Nel presente documento si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non necessariamente obbligatorio, al modello di valutazione per linee di business considerate rilevanti.
5. Con riferimento all'analisi di contesto relativa alla Repubblica di San Marino, i soggetti designati possono acquisire informazioni utili consultando:
   a) le risultanze del *National Risk Assessment* della Repubblica di San Marino (si prega di far riferimento all'**Allegato A**);
   b) le informazioni disponibili nei rapporti di valutazione del Moneyval[1],
   c) le informazioni disponibili nei rapporti del Fondo Monetario Internazionale[2];
   d) le informazioni disponibili nei rapporti del Global Forum consultando il sito dell'*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)[3].

[1] Moneyval, report relativi alla Repubblica di San Marino, https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/san_marino.
[2] Republic of San Marino and the IMF, https://www.imf.org/en/Countries/SMR.
[3] OECD, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, http://eoi-tax.org/jurisdictions/SM.

6. Una volta definita la periodicità con la quale viene eseguita l'AUTOVALUTAZIONE, il soggetto designato potrebbe considerare di svolgere valutazioni *ad hoc* su determinate situazioni ad elevato RISCHIO, ad esempio in presenza di particolari tipologie di clientela, prodotto o aree geografiche con cui si opera.
7. È consigliabile che i soggetti designati optino per una metodologia di valutazione che possa permettere molteplici chiavi di lettura, cioè: una semplice lettura in forma aggregata dei risultati ottenuti e una lettura di dettaglio dei dati ad esempio suddivisa per linea di business (laddove adottata) e/o in base ai fattori di rischio e/o in base alle misure di mitigazione analizzate. Tale approccio può permettere al soggetto designato di meglio comprendere i RISCHI a cui lo stesso è esposto, la qualità dei presidi in essere e adottare di conseguenza misure correttive più pertinenti.
8. I soggetti designati possono anche scegliere di ricorrere a soggetti terzi, con esperienza e conoscenza in ambito AML/CFT, per la definizione di una metodologia di valutazione coerente con la propria attività e il contesto in cui si opera.
9. Sebbene esistano numerose metodologie per effettuare un'AUTOVALUTAZIONE, secondo *The Wolfsberg Group*, l'approccio più comunemente utilizzato dagli intermediari finanziari, è quello indicato nello schema esemplificativo qui di seguito riportato, ripreso dal documento "*Frequently Asked Questions on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Brivbery & Corruption*[4]" redatto dall'omonimo gruppo.

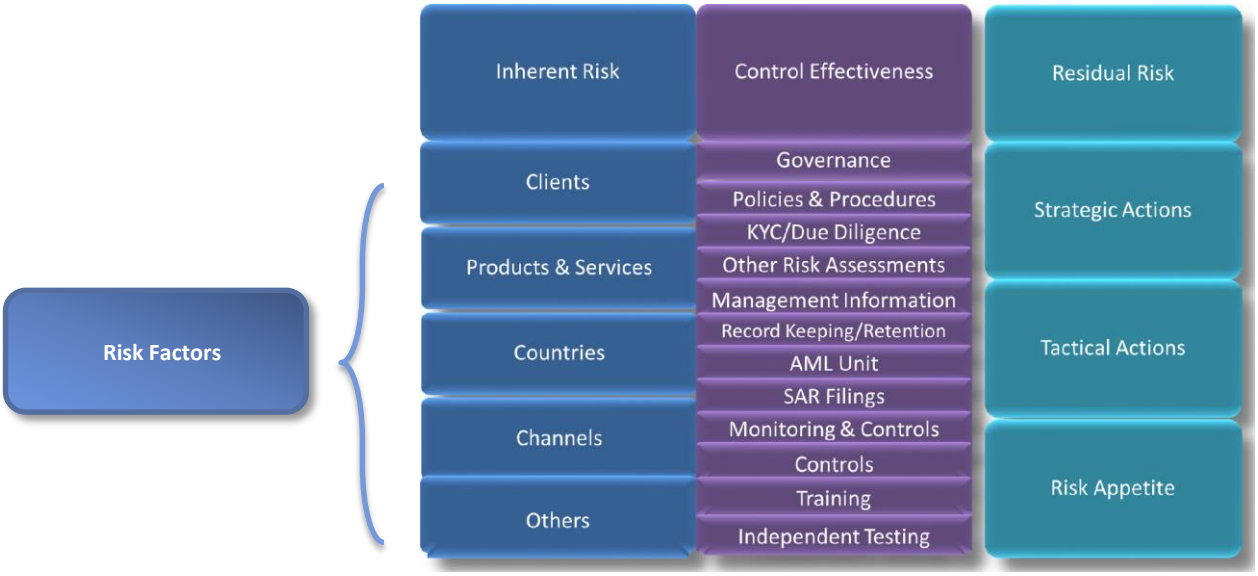

Figura 2- Metodologia per la valutazione del rischio proposta da The Wolfsberg Group

Articolo 6 – Modello di autovalutazione

1. Il modello di AUTOVALUTAZIONE deve utilizzare i fattori di rischio indicati nell'art. 16 quinquies, comma 1. della LEGGE.

Art. 16 quinquies
(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)
1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
- omissis -

[4] The Wolfsberg Group (2015), *The Wolfsberg Frequently Asked Questions on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Bribery & Corruption*, https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf.

2. Inoltre, il modello di AUTOVALUTAZIONE può coprire l'intera attività del soggetto designato oppure può focalizzarsi su specifiche aree o divisioni quali, a titolo esemplificativo, le linee di business considerate più rilevanti.
3. I criteri per l'individuazione delle linee di business più rilevanti sono definiti in ragione della natura, organizzazione, specificità e complessità operativa di ciascun soggetto designato.
4. Per individuare le linee di business più rilevanti, ad esempio, i soggetti designati potrebbero tenere in considerazione le diverse tipologie di prodotti e servizi offerti, ai quali sono associati differenti RISCHI. In particolare si potrebbero considerare:
   a) per l'attività bancaria:
      - l'attività di *Retail banking*, tramite la quale le banche offrono prodotti e servizi direttamente ai privati e ai clienti commerciali;
      - l'attività di *Corporate and investment banking*, tramite la quale le banche forniscono prodotti di *corporate banking* e *corporate finance,* nonché servizi di investimento anche a società ed investitori istituzionali e istituzioni internazionali;
      - l'attività di *Investment service* (o *wealth management*), tramite la quale le banche forniscono prodotti e servizi per gestire i patrimoni dei loro clienti (*Private banking*);
      - l'attività di *Correspondent service*, tramite la quale i servizi bancari sono forniti da una banca (la c.d. banca corrispondente) ad un'altra banca;
   b) per l'attività assicurative, ed in particolare per le compagnie di assicurazione:
      - i contratti dedicati;
      - altri contratti rivalutabili (Ramo I°, III°, V°);
      - i contratti di puro rischio;
   c) per l'attività finanziaria e fiduciaria:
      - le attività di concessione finanziamenti;
      - le attività fiduciarie relative a:
        - amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari;
        - amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie;
        - amministrazione fiduciaria di finanziamenti a terzi;
        - amministrazione fiduciaria di altri beni mobili o immateriali;
      - i servizi di investimento:
        - ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari;
        - esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari;
        - negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
        - gestione di portafogli di strumenti finanziari;
        - assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti finanziari;
        - collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari;
      - le attività di intermediazioni in cambi;
      - le attività di assunzione di partecipazioni;
   d) per l'attività relativa ai servizi di investimento:
      - i servizi di investimento quali:
        - gestione di portafogli di strumenti finanziari;
        - collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari;
      - i servizi di investimento collettivo;
      - i servizi di investimento collettivo non tradizionali.
5. Inoltre, per individuare le linee di business più rilevanti i soggetti designati potrebbero tenere in considerazione anche l'esercizio dell'attività di trustee e dell'attività di *issuing/acquiring* di carte di credito.
6. Per quanto riguarda le Poste San Marino S.p.A., per individuare le linee di business più rilevanti, potrebbe considerare i seguenti prodotti servizi offerti:
   - il trasferimento fondi;

- gli incassi;
- i pagamenti.

Articolo 7 – La periodicità dell'autovalutazione

1. I soggetti designati stabiliscono con quale frequenza aggiornano l'AUTOVALUTAZIONE.
2. L'AUTOVALUTAZIONE viene aggiornata periodicamente in funzione dei RISCHI a cui sono esposti oppure qualora emergano nuovi RISCHI, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.

Articolo 8 – I principali concetti chiave

1. Di seguito si propongono i principali concetti utilizzati anche dalla Repubblica di San Marino nel processo di valutazione nazionale dei rischi (*National Risk Assessment* – a seguire NRA), che prendono spunto dalle raccomandazioni e dalla metodologia del GAFI, dai documenti pubblicati dalla *World Bank* nonché dall'*European Banking Authority* (EBA) e da *The Wolfsberg Group*.
2. I concetti chiave di RISCHIO, MINACCIA, VULNERABILITÀ e CONSEGUENZE qui di seguito riportati costituiscono le basi sulle quali è stato condotto il NRA. Tali concetti chiave sono utili anche per il processo di AUTOVALUTAZIONE.
3. Il RISCHIO è generalmente definito dal GAFI come la combinazione di MINACCE, VULNERABILITÀ e CONSEGUENZE, quindi una valutazione dei RISCHI è un processo basato su una metodologia che identifica, analizza e comprende tali RISCHI.
4. La MINACCIA è uno degli elementi determinanti la valutazione del RISCHIO, e ne costituisce tipicamente il punto di partenza, in quanto è collegata al contesto nel quale il soggetto designato opera. La MINACCIA riguarda i seguenti elementi:
   a) i reati commessi nell'ambiente o nel contesto in cui il soggetto designato opera;
   b) la presenza di organizzazioni criminali e di gruppi terroristici;
   c) le attività illecite legate a ML/TF/FP e i relativi fondi (leciti ed illeciti)[5].
5. Le VULNERABILITÀ rappresentano i c.d. punti di debolezza che possono essere sfruttati per finalità di ML/TF/FP. Nell'ambito dell'NRA sono state analizzate:
   a) le VULNERABILITÀ legate alla capacità del paese di contrastare fenomeni di ML;
   b) le VULNERABILITÀ strutturali collegate al settore in cui i soggetti designati operano;
   c) le VULNERABILITÀ intrinseche dei prodotti e servizi offerti dai soggetti designati.
6. Le CONSEGUENZE fanno riferimento all'impatto o al danno che il ML/TF/FP possono causare al paese, alla società e all'economia in genere. La Repubblica di San Marino nel NRA ha valutato le conseguenze in termini di:
   a) attività illecite contrastate dalle autorità competenti;
   b) fondi e beni coinvolti nei casi di ML che sono stati oggetto di indagine, sequestro e confisca;
   c) sanzioni penali e amministrative comminate.
7. Se nell'ambito del NRA il RISCHIO, così come indicato dal GAFI, è la combinazione di MINACCE, VULNERABILITÀ e CONSEGUENZE, nell'AUTOVALUTAZIONE il RISCHIO riguarda più propriamente la valutazione del c.d. RISCHIO INERENTE e il livello di VULNERABILITÀ dei presidi ovverosia le carenze relative all'adeguatezza e all'efficacia delle misure di mitigazione.
8. In tale contesto il RISCHIO INERENTE è il RISCHIO a cui il soggetto designato è esposto in ragione della propria attività, indipendentemente dall'applicazione di misure di mitigazione adeguate ed efficaci.

[5] Nel fenomeno del finanziamento al terrorismo i fondi utilizzati per finanziare le attività terroristiche hanno anche origini lecite.

9. Il RISCHIO RESIDUO esprime il RISCHIO al quale il soggetto designato è esposto a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione.

Articolo 9 – Contributo della valutazione nazionale e della valutazione europea nel processo di autovalutazione

1. Come disciplinato dall'art. 16 quinquies comma 4 della LEGGE ai fini dell'AUTOVALUTAZIONE, i soggetti designati devono tenere in debita considerazione le risultanze emerse nella valutazione nazionale dei rischi e nella relazione predisposta della Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.

Art. 16 quinquies
(*Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati*)
-omissis-
4. Ai fini dell'autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
-omissis-

2. Pertanto i soggetti designati utilizzano le risultanze della:
   a) valutazione nazionale dei rischi[6] (NRA):
      - sul contesto relativo alla Repubblica di San Marino, in cui i soggetti designati operano; per il quale sono stati presi in considerazione:
        - il quadro istituzionale, normativo e regolamentare;
        - la collaborazione internazionale con altri stati e con gli organismi internazionali;
        - la trasparenza societaria;
      - sulle minacce alle quali la Repubblica di San Marino è esposta in termini di ML, in particolare con riferimento:
        - ai reati presupposti che generano proventi illeciti, a San Marino e all'estero;
        - ai settori di attività maggiormente coinvolti per ciascuna tipologia di reato presupposto;
        - all'esposizione alle minacce di ML dei soggetti designati;
      - sui prodotti/servizi prestati, suddivisi in base al settore finanziario di appartenenza, che risultano essere maggiormente vulnerabili a fenomeni di riciclaggio;
      - sulle VULNERABILITÀ nazionali che riguardano:
        - le autorità competenti (l'Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e l'AIF);
        - gli elementi strutturali e di contesto che influenzano la capacità di contrastare il riciclaggio quali i controlli transfrontalieri, l'economia sommersa, l'efficacia dell'attività svolta dalle autorità competenti in materia fiscale, il livello di integrità finanziaria nonché l'attività di audit condotta sui soggetti finanziari;
        - la vigilanza e regolamentazione AML/CFT;
   b) valutazione europea (*Supranational Risk Assessment* –brevemente SNRA-)[7], che fornisce informazioni utili sull'analisi dei prodotti/servizi prestati; in particolare per ciascuna tipologia di questi è stata:
      - effettuata una disamina sia in termini di ML, che in termini di TF dell'esposizione ai RISCHI e della relativa consapevolezza degli stessi;
      - fornita una breve panoramica del quadro normativo e dei controlli implementati;

[6] AIF (2017), National Risk Assessment Report, http://www.aif.sm/site/home/approccio-basato-sul-rischio/articolo50005683.html.
[7] European Commission (2017), *Supranationational Risk Assessment Report:* https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272.

- definito il RISCHIO e vengono conseguentemente identificate le eventuali misure correttive da adottare.

3. A tal proposito alle presenti Linee Guida sono stati allegati i seguenti documenti:
   a) la traduzione in lingua italiana di una sezione del *Summary Report* del NRA riguardante le informazioni sulle minacce relative al riciclaggio (si prega di far riferimento all'**Allegato A**);
   b) uno schema riassuntivo delle valutazioni espresse dal *working group* della Commissione Europea a seguito dell'analisi delle minacce e delle VULNERABILITÀ in ambito di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (si prega di far riferimento all'**Allegato B**).
4. Pur auspicando una generale coerenza tra L'AUTOVALUTAZIONE, il NRA e il SNRA, si rileva che questa potrebbe non essere sempre possibile, a causa di eventuali asimmetrie temporali, informative e di contesto tra le varie valutazioni.

Articolo 10 – Possibile utilizzo del patrimonio informativo già in possesso dei soggetti designati

1. Nell'ambito dei progetti di NRA e del modello di vigilanza adottato dall'AIF denominato *Risk Based Supervision* (in breve RBS), i soggetti designati sono stati destinatari di richieste di informazioni qualitative e quantitative da parte delle autorità di vigilanza (AIF e/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a seguire BCSM). Pertanto i soggetti designati possono tenere in considerazione tali fonti informative nel processo di AUTOVALUTAZIONE.
2. Per la medesima finalità, i soggetti designati possono altresì avvalersi delle informazioni contenute nella rilevazione statistica denominata *World Country Survey,* che viene trasmessa annualmente ad AIF, nonché nelle segnalazioni periodiche a BCSM.
3. I soggetti designati possono utilizzare anche gli eventuali feedback ricevuti dall'AIF a seguito dell'invio di segnalazioni di operazioni sospette.
4. Sempre in merito alle segnalazioni di operazioni sospette i soggetti designati possono utilizzare le informazioni statistiche derivanti dalle stesse avendo cura di assicurare la riservatezza del soggetto segnalante.
5. I soggetti designati possono valutare altresì gli eventuali esiti delle attività di vigilanza svolte da AIF e BCSM.
6. I soggetti designati possono utilizzare anche le richieste di informazioni e documenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali e rogatorie internazionali, così come quelle provenienti da AIF, per valutare se e come il soggetto designato sia stato coinvolto in operazioni potenzialmente illecite (ad esempio per quanto riguarda la tipologia della clientela o l'utilizzo di prodotti/servizi offerti ecc.).
7. Da ultimo si suggerisce ai soggetti designati di usufruire anche del contenuto delle pubblicazioni periodiche divulgate dall'AIF quali ad esempio le relazioni annuali, le *newsletter* e i documenti di approfondimento.

PARTE II
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Articolo 11 – Identificazione dei fattori di rischio

1. Come sopra accennato, il RISCHIO INERENTE rappresenta l'esposizione al RISCHIO del soggetto designato nell'esercizio della propria attività, indipendentemente dall'applicazione di misure di mitigazione adeguate ed efficaci.

2. La valutazione del RISCHIO INERENTE deve essere svolta utilizzando i fattori di rischio così come indicato nell'art. 16 quinquies, comma 1. della LEGGE:
   a) la tipologia delle operazioni effettuate;
   b) la tipologia di clientela;
   c) i paesi o aree geografiche di operatività;
   d) i prodotti e servizi offerti;
   e) i canali di distribuzione utilizzati e le loro modalità di offerta alla clientela.
3. Nel valutare i fattori di rischio sopra indicati i soggetti designati tengono in debita considerazione le disposizioni emanate nella Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018, dove sono indicati per ciascun fattore di rischio le situazioni a (potenziale) RISCHIO elevato e a (potenziale) RISCHIO basso. Inoltre, ulteriori e aggiornati elementi informativi relativi a tali fattori di rischio sono presenti nelle pubblicazioni periodiche dell'AIF, in particolare nelle *newsletter* e nei documenti di approfondimento.
4. I soggetti designati valutano altresì i RISCHI che possono emergere (c.d. RISCHI emergenti) in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, nuove linee di business inclusi i nuovi canali di distribuzione così come l'uso di nuove/emergenti tecnologie per prodotti esistenti e/o innovativi.
5. I soggetti designati possono prendere in considerazione ulteriori fattori di rischio, al fine di addivenire ad una più dettagliata comprensione della loro esposizione al RISCHIO. A tal fine i soggetti designati considerano:
   a) le risultanze dell'NRA;
   b) il contenuto delle pubblicazioni periodiche divulgate dall'AIF quali ad esempio le relazioni annuali, le *newsletter* e i documenti di approfondimento;
   c) le informazioni fornite dalle autorità di vigilanza e le autorità preposte al contrasto dei reati presupposti al ML/TF/FP;
   d) gli eventi, le occasioni di confronto e la formazione con i rappresentanti del settore a cui il soggetto designato appartiene o con le autorità competenti;
   e) le risultanze del SNRA;
   f) i documenti pubblicati dal GAFI e da altri organismi internazionali.

Articolo 12 – Valutazione dei principali fattori di rischio

1. La valutazione dei fattori di rischio non dev'essere necessariamente svolta sull'intero patrimonio informativo del soggetto designato, ma può essere svolta solo su un campione rappresentativo dello stesso basato su criteri definiti a priori.

Tipologia di clientela

2. Nel valutare il RISCHIO associato ai propri clienti, inclusi i titolari effettivi, i soggetti designati considerano:
   a) l'attività professionale del cliente e del titolare effettivo;
   b) la complessità dell'assetto societario e degli strumenti giuridici dei clienti (es. Trust);
   c) la reputazione del cliente e del titolare effettivo;
   d) il comportamento tenuto dal cliente al momento dell'instaurazione del rapporto, durante il corso dello stesso oppure quando il cliente dispone operazioni, incluse quelle occasionali;

   elementi già disciplinati all'interno della sopramenzionata Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018.
3. Il soggetto designato, avendo già profilato nel tempo la propria clientela nell'ambito degli obblighi di AVC, ha già a disposizione informazioni sulla distribuzione della stessa in funzione dei quattro livelli di RISCHIO assegnati, quindi è in grado di comprendere la componente di RISCHIO associata alla tipologia

della propria clientela; ovverosia la percentuale di clientela con un livello di RISCHIO alto, medio-alto, medio-basso e basso.

4. Inoltre i soggetti designati nell'ambito delle richieste quantitative effettuate ai fini del NRA hanno a disposizione informazioni relative a:
   a) clienti che sono definiti come *high net worth individuals;*
   b) clienti che presentano strutture complesse o catene partecipative di controllo che rendono difficilmente individuabile il titolare effettivo;
   c) clienti PEP;
   d) clienti che presentano notizie pregiudizievoli di natura penale o civile (ad esempio riscontri positivi da *World Check* o altro applicativo similare).

   Pertanto anche le suddette informazioni possono far parte del processo valutativo della componente di RISCHIO associata alla tipologia della clientela.
5. Qualora i soggetti designati appartenenti al settore assicurativo volessero approfondire la valutazione sulla componente di RISCHIO associata alla tipologia della clientela, questi potrebbero utilizzare le seguenti situazioni a potenziale RISCHIO elevato individuate nel documento del GAFI afferente il *risk-based approach* del settore in questione[8]:
   a) un eventuale repentino aumento e turnover del proprio pacchetto clienti, in quanto un numero elevato di clienti che presenta caratteristiche diverse pone in capo al soggetto designato un maggior RISCHIO intrinseco in termini ML/TF;
   b) clienti che sono difficilmente identificabili, come ad esempio nel caso in cui il *policy holder* sia un soggetto diverso dall'assicurato e del beneficiario soprattutto in assenza di vincoli o legami apparenti; oppure nel caso in cui una terza parti paghi i premi di contratti sottoscritti da *policy holder* con i quali non vi sono legami o vincoli apparenti;
   c) i metodi di pagamento con i quali vengono corrisposti i premi, ad esempio nel caso di pagamenti effettuati da conti correnti intestati a terzi per i quali non è stata fornita alcuna spiegazione;
   d) l'origine dei fondi non chiara o incoerente con il profilo del cliente, ad esempio in presenza di clienti che hanno dei redditi bassi, ma sottoscrivono polizze *unit linked* mediante le quali vengono fatti investimenti di importo elevato.
6. Analoghi approfondimenti possono essere svolti dai soggetti designati che svolgono altre attività consultando i seguenti documenti:
   a) per il settore bancario si consiglia la consultazione di *The Risk Factors Guidelines*[9] edite dalla *European Bank Authority* (a seguire EBA) e della già menzionata pubblicazione redatta dal *The Wolfsberg Group* denominata *Frequently Asked Questions on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Brivbery & Corruption*;
   b) per il settore delle *securities* si consiglia oltra alla consultazione del documento pubblicato da EBA anche quella della *Guidance for a risk-based approach Securities Sector*[10]edita dal GAFI;
   c) anche gli apparenti al settore assicurativo e al settore delle finanziarie e fiduciarie possono trovare spunti di approfondimento nel documento poc'anzi menzionato redatto da EBA.

Paesi o aree geografiche di operatività

7. Nel valutare il RISCHIO associato a paesi e aree geografiche, i soggetti designati considerano:
   a) la residenza, il domicilio del cliente e del titolare effettivo;
   b) il luogo in cui viene svolta l'attività del cliente e del titolare effettivo;

[8] FATF (2018), *Guidance for a Risk-Based Approach for the Life Insurance Sector,* FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-life-insurance.html.
[9] EBA (2017); *The Risk Factors Guidelines,* https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf.
[10] FATF (2018), *Guidance for a Risk-Based Approach for the Securities Sector*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-securities-sector.html.

c) il luogo in cui il cliente e il titolare effettivo hanno collegamenti rilevanti, qualora noti,

elementi già disciplinati all'interno della sopramenzionata Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018.

8. Il soggetto designato, avendo già profilato nel tempo la propria clientela nell'ambito degli obblighi di AVC anche secondo gli elementi sopra descritti, ha già a disposizione informazioni sul RISCHIO geografico collegato alla propria clientela.
9. Per la valutazione di quanto indicato al precedente comma 7 i soggetti designati possono utilizzare altresì le risultanze della valutazione del NRA sui paesi e sulle giurisdizioni collegate a fenomeni ML/TF/FP che hanno coinvolto la Repubblica di San Marino, confrontandole con l'esposizione che il soggetto designato ha rispetto a quelle aree geografiche utilizzando ad esempio i riscontri del *World Country Survey* o altre informazioni statistiche disponibili in merito all'attività con l'estero.
10. Qualora i soggetti designati volessero approfondire la valutazione sulla componente di RISCHIO associata ai paesi o alle aree geografiche con le quali operano (anche se non presenti nelle risultanze dell'NRA), questi possono valutare:
    a) la presenza o meno degli stessi nella lista dei paesi ad alto RISCHIO o dei paesi soggetti a contromisure[11];
    b) la presenza o meno degli stessi nella *Single European Payment Area* (SEPA)[12];
    c) il grado di conformità agli standard internazionali AML/CFT e l'efficacia delle misure adottate, mediante consultazione dei c.d. c*onsolidated assessment ratings*[13] pubblicati sul sito del GAFI;
    d) il livello di corruzione indicato sul sito di *Transparency International*[14];
    e) l'imposizione di misure restrittive adottate ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, consultabili anche nel sito dell'AIF alla sezione Misure restrittive[15] o direttamente sul sito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite[16];
    f) l'imposizione di sanzioni internazionali da parte dell'Unione Europea[17];
    g) il grado di trasparenza e di collaborazione amministrativa fiscale con altri stati nell'ambito del *Global Forum,* consultando il sito dell'*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)[18];
    h) i rating assegnati da società, enti o istituzioni private[19].
11. Qualora i soggetti designati appartenenti al settore assicurativo volessero approfondire la valutazione sulla componente di RISCHIO associata al fattore di rischio in questione, questi potrebbero utilizzare le seguenti situazioni individuate nel sopramenzionato documento del GAFI afferente il *risk-based approach* del settore in questione:
    a) valutazione sulle giurisdizioni legate al beneficiario, al *policy holder*, o alle eventuali terze parti (qualora presenti);
    b) valutazione delle giurisdizioni in cui operano gli intermediari terzi che intermediano la vendita di proprie polizze.

---

[11] AIF, Paesi ad alto rischio, http://www.aif.sm/site/home/paesi-ad-alto-rischio.html.
[12] SEPA, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en.
[13] FATF, *Consolidated assessment ratings,* http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html.
[14] Transparency International, https://www.transparency.org/.
[15] AIF, Misure restrittive, http://www.aif.sm/site/home/misure-restrittive.html.
[16] United Nation Security Council, https://www.un.org/securitycouncil/.
[17] EU, *Consolidated list of sanctions*, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions.
[18] OECD, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes,* http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/.
[19] Esempi di istituzioni private: Know Your Country, https://www.knowyourcountry.com/ e Basel Institute on Governance, *AML index,* https://index.baselgovernance.org/.

Prodotti e/o servizi offerti

12. Nel valutare il RISCHIO associato ai prodotti e servizi, i soggetti designati individuano quali di questi caratterizzano principalmente loro operatività e ne valutano le caratteristiche intrinseche.
13. A tal fine i soggetti designati prendono in considerazione i seguenti elementi:
    a) la natura o la complessità del prodotto e/o del servizio;
    b) il valore, l'entità e/o il turnover del prodotto e/o del servizio;
    c) il livello di trasparenza o opacità associato al prodotto e/o al servizio;
    d) i prodotti e/o i servizi che potrebbero intrinsecamente favorire l'anonimato;

    in parte già trattati all'interno della Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018, ove sono stati elencati i prodotti e i servizi a potenziale RISCHIO elevato e a potenziale RISCHIO basso.
14. Qualora i soggetti designati volessero approfondire la valutazione sulla componente di RISCHIO associata ai prodotti e servizi potrebbero utilizzare il sopracitato documento redatto da EBA.
15. Inoltre i soggetti designati appartenenti al settore *securities* possono utilizzare anche i seguenti elementi individuati nel sopramenzionato documento del GAFI afferente il *risk-based approach* del settore in questione:
    a) l'utilizzo di nuove tecnologie o nuovi metodi di pagamento non utilizzati in precedenza da parte del fornitore dei titoli;
    b) i prodotti che consentono il trasferimento illimitato o anonimo a una terza parte non correlata (*by payment or change of asset ownership*);
    c) i prodotti che sono stati particolarmente soggetti a frodi o abusi di mercato, come ad esempio le *low-priced securities*;
    d) l'acquisto di titoli utilizzando denaro contante.
16. Parimenti i soggetti designati appartenenti al settore assicurativo possono utilizzare anche i seguenti elementi individuati nel sopramenzionato documento del GAFI afferente il *risk-based approach* del settore in questione:
    a) polizze che permettono di accumulare ingenti fondi mediante transazioni di importo rilevante o che permettono prelevamenti di importo rilevante quali ad esempio le c.d. polizze mantello;
    b) polizze che permettono il riscatto anticipato.

Canali di distribuzione utilizzati e rispettive modalità di offerta (c.d. *servicing method*) alla clientela

17. Nel valutare il RISCHIO associato ai canali di distribuzione e ai rispettivi metodi di offerta i soggetti designati considerano:
    a) la misura in cui la relazione d'affari è condotta a distanza;
    b) la presenza di soggetti terzi c.d *introducer,* che presentano il cliente al soggetto designato (ad esempio liberi professionisti o altri soggetti finanziari che si presentano quali intermediari);
    c) l'utilizzo di soggetti terzi per adempiere agli obblighi antiriciclaggio (art. 29 della LEGGE);
    d) l'utilizzo di contratti di agenzia o di altri rapporti di esternalizzazione per la gestione della clientela (art. 29 bis comma 4 della LEGGE).
18. Nel caso in cui una o più delle modalità sopraindicate vengano utilizzate dai soggetti designati, questi ne valutano l'estensione, la frequenza e l'entità (in termini di volumi). Inoltre i soggetti designati possono prendere in considerazione anche altri aspetti qualitativi quali: la tipologia dei rapporti esistenti tra i soggetti designati e i c.d. *introducer* (ad esempio soggetti appartenenti al gruppo, soggetti con rapporti di esternalizzazione o di agenzia), la natura della relazione d'affari con il cliente, con particolare riferimento alle informazioni, dati e documenti relativi alla clientela, ai quali il soggetto designato ha accesso per il tramite dell'*introducer* nonché l'eventuale gestione dei fondi del cliente da parte dell'*introducer*.

Articolo 13 – Ponderazioni nella determinazione del rischio inerente

1. Qualora i soggetti designati abbiano optato per un modello di valutazione basato sulle linee di business considerate più rilevanti, questi determinano un rating di RISCHIO INERENTE per ciascuna delle linee di business, sulla base delle valutazioni espresse per i fattori di rischio sopra indicati.
2. I soggetti designati hanno facoltà di attribuire una ponderazione, ovverosia un peso a ciascuna linea di business rispetto alla propria operatività.
3. Analogamente, i soggetti designati possono attribuire una ponderazione anche a ciascun fattore di rischio in base alla rilevanza dello stesso rispetto all'operatività di ciascun soggetto designato.
4. Nell'attribuire diversi pesi alle linee di business e/o ai fattori di rischio, i soggetti designati devono comunque garantire che:
   a) la ponderazione non sia indebitamente influenzata da un solo aspetto/fattore;
   b) eventuali considerazioni economiche (ad esempio quelle sul profitto) non influenzino la valutazione del RISCHIO;
   c) la ponderazione non porti ad una situazione in cui risulta essere impossibile individuare situazioni ad elevato RISCHIO;
   d) le disposizioni della normativa vigente in merito all'identificazione di situazioni ad elevato RISCHIO che non siano "scavalcabili" delle ponderazioni effettuate dal soggetto designato.
5. Qualora il soggetto designato attribuisca delle ponderazioni alle linee di business e/o ai fattori di rischio, queste devono essere chiaramente documentate all'interno delle carte di lavoro; così come eventuali *override* di valutazione (volte ad incrementare o diminuire un RISCHIO già attribuito).
6. Di seguito si riporta una tabella esemplificativa di come possono essere attribuititi i pesi con riferimento ai fattori di rischio. Nell'esempio sottostante il soggetto designato attribuisce un 40% di peso al fattore di rischio tipologia della clientela, in quanto questa è considerata la componente che caratterizza maggiormente la propria operatività (pertanto gli elementi considerati in questo fattore di rischio influenzano maggiormente la determinazione del RISCHIO INERENTE). Il soggetto designato assegna un 5% di peso al fattore di rischio relativo al canale distributivo in quanto caratterizza solo in minima parte l'attività del soggetto designato.

Esempi di ponderazione dei fattori di rischio	
Fattore di rischio	**Ponderazione***
Tipologia di clientela	40%
Paesi o aree geografiche di operatività	30%
Prodotti e servizi offerti	25%
Canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela	5%

** puramente indicativa*

Tabella 1 - Esempi di ponderazione dei fattori di rischio

Articolo 14 – Attribuzione di un rating al rischio inerente

1. Come già indicato in precedenza, qualora i soggetti designati abbiano optato per un modello di valutazione basato sulle linee di business considerate più rilevanti, questi determinano un rating di RISCHIO INERENTE per ciascuna delle linee di business, sulla base delle valutazioni espresse per i fattori di rischio sopra indicati.
2. Una volta determinato il rating di RISCHIO INERENTE di ciascuna linea di business i soggetti designati determinano altresì il RISCHIO INERENTE complessivo al quale i soggetti designati sono esposti, avendo cura di motivare all'interno dei documenti di lavoro come è stato raggiunto tale rating.
3. In particolare, i soggetti designati riportano all'interno delle carte di lavoro quali sono le considerazioni che hanno portato alla determinazione del RISCHIO INERENTE di ciascuna linea di business nonché alla

determinazione del RISCHIO INERENTE complessivo avendo cura di evidenziare le principali risultanze emerse con riguardo all'analisi dei singoli fattori di rischio.

4. Laddove i soggetti designati si avvalgano di sistemi informatici per determinare il RISCHIO INERENTE complessivo e/o per linea di business, gli stessi devono essere in grado di comprendere le logiche sottostanti al sistema informatico e accertarsi che i rating assegnati riflettano la comprensione del RISCHIO. Inoltre i soggetti designati devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver compreso le logiche e i meccanismi adottati dal suddetto sistema.

PARTE III
MISURE DI MITIGAZIONE

Articolo 15 – Analisi e valutazione dell'assetto organizzativo, delle misure preventive e del sistema dei controlli interni

1. Una volta valutato il RISCHIO INERENTE, i soggetti designati analizzano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, l'efficacia delle misure preventive e del sistema di controlli interni al fine di individuare eventuali VULNERABILITÀ degli stessi e di determinare quanto efficacemente compensano il RISCHIO INERENTE.
2. Il livello di VULNERABILITÀ dei presidi adottati, ovverosia le carenze relative all'adeguatezza e all'efficacia delle misure di mitigazione, può essere valutato per ciascuna linea di business sulla quale è stato determinato un RISCHIO INERENTE.
3. Nell'ambito dell'assetto organizzativo i soggetti designati valutano:
   a) l'esistenza di una chiara definizione dei doveri, delle responsabilità, delle deleghe dei poteri, delle politiche e dei processi decisionali;
   b) che siano presenti pesi e contrappesi, secondo il "principio dei quattro occhi" (ad esempio, segregazione dei compiti, controlli incrociati, doppie firme);
   c) l'autonomia, indipendenza e competenze del management, delle funzioni di controllo, e del RIA;
   d) che siano definiti processi efficaci di identificazione, valutazione, gestione e segnalazione dei RISCHI ai quali sono (o potrebbero essere esposti) i soggetti designati e siano previste idonee misure correttive.
4. Per valutare l'efficacia delle misure preventive i soggetti designati considerano almeno le seguenti aree:
   a) gli obblighi di AVC e il controllo costante (ivi comprese le misure semplificate e rafforzate e gli obblighi di astensione);
   b) la registrazione e conservazione dei documenti e informazioni;
   c) il processo di segnalazione (anche interna), di individuazione e di approfondimento delle operazioni sospette;
   d) la formazione del personale e del management;
   e) l'integrità del personale e del management (ad esempio il coinvolgimento degli stessi in richieste da parte dell'autorità giudiziaria o in indagini interne per condotta fraudolenta).
5. I soggetti designati valutano il sistema dei controlli interni, elemento fondamentale dell'organizzazione aziendale. Tale sistema ha la finalità di assicurare che l'attività sia in linea con le strategie e le politiche adottate e sia improntata ad una sana e prudente gestione e ad un efficace presidio dei RISCHI. In particolare valutano:
   a) l'aderenza alle norme delle politiche, procedure e processi adottati;
   b) l'efficacia dell'applicazione delle misure preventive e la sua revisione periodica;
   c) l'efficacia dei presidi adottati e dei controlli svolti (ivi compresi i controlli a carico del sistema informativo);
   d) l'efficacia dell'attività di reporting nei confronti del management e dell'ORGANO AMMINISTRATIVO;

e) l'efficacia del sistema dei flussi informativi che dev'essere adeguato, completo e tempestivo, verso gli organi aziendali e tra le aree deputate ai controlli.

6. Tale analisi può essere condotta utilizzando il know-how e le informazioni già disponibili presso ciascun soggetto designato, quali a titolo esemplificativo: le indicazioni e le valutazioni espresse dalle funzioni di controllo, le risultanze dei test di audit, eventuali *review* sui rischi di business, le risultanze emerse dai controlli quali/quantitativi nelle tre linee di difesa nonché, quanto indicato nel precedente articolo 10.
7. A titolo esemplificativo si riporta a seguire una possibile chiave di analisi relativa alla formazione, per la quale i soggetti designati potrebbero valutare:
   a) se sono state valutate le esigenze di formazione segnalate del personale;
   b) se sono state svolte adeguate attività formative continuative in ambito AML/CFT/FP per il personale;
   c) se sono state svolte attività di formazione specifiche per il personale che ricopre ruoli chiave;
   d) se la partecipazione alle attività di formazione da parte del personale viene monitorata al fine di verificare che tutto il personale vi abbia tempo per tempo partecipato e che le competenze siano state acquisite dallo stesso;
   e) se a seguito di eventuali sanzioni comminate dalle autorità preposte nei confronti del proprio personale, il soggetto designato ha, tra le altre cose, predisposto corsi di formazione *ad hoc*;
   f) la presenza di eventuali rilievi da parte delle funzioni di controllo in materia di corretti adempimenti AML/CFT/FP.

   Il soggetto designato valuta se ciascun aspetto è stato trattato in modo soddisfacente o se sono necessari miglioramenti. A seguito delle singole valutazioni espresse seguirà una valutazione complessiva della formazione.

Articolo 16 – Ponderazione delle misure preventive e valutazione complessiva delle misure di mitigazione

1. Analogamente alle linee di business e ai fattori di rischio e per quanto riguarda le sole misure preventive, i soggetti designati possono assegnare una ponderazione, ovvero un peso, a ciascuna misura preventiva in base all'importanza che il soggetto designato attribuisce loro nel prevenire il RISCHIO e il coinvolgimento del soggetto designato in fenomeni di ML/TF/FP, nonché assicurare la conformità alle norme.
2. Di seguito si riporta una tabella esemplificativa di come possono essere attribuititi i pesi alle misure preventive. Nell'esempio sottostante il soggetto designato attribuisce un peso del 25% agli obblighi di AVC e assegna un peso del 15% alla registrazione e conservazione dei documenti e informazioni.

Esempi di ponderazione delle misure preventive	
Misure preventive	**Ponderazione***
Obblighi di AVC	**25%**
Registrazione e conservazione dei documenti e informazioni	**15%**
Il processo e le procedure di segnalazione (anche interna), di individuazione e di approfondimento delle operazioni sospette	**30%**
Formazione del personale e del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA	**15%**
Integrità del personale e del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA	**15%**

** puramente indicativa*

Tabella 2 - Esempi di ponderazione delle misure preventive

3. Qualora i soggetti designati attribuiscano delle ponderazioni, queste devono essere chiaramente documentate nelle carte di lavoro.

4. Nel caso in cui i soggetti designati riscontrino vulnerabilità o opportunità di miglioramento, gli stessi propongono azioni volte ad ottimizzare le misure di mitigazione già durante il processo di AUTOVALUTAZIONE.
5. Qualora tali azioni dovessero essere già in corso d'attuazione (magari perché già suggerite da una delle funzioni di controllo durante lo svolgimento della propria attività ordinaria), delle stesse viene dato conto all'interno delle carte di lavoro ma non influenzano la valutazione, in quanto un'azione, suggerita ma non ancora totalmente implementata, non è di per sé un elemento attenuante la posizione di RISCHIO INERENTE. La valutazione del RISCHIO INERENTE e delle misure di mitigazione costituiscono una valutazione *point in time*. L'effettiva esecuzione di un'azione correttiva dovrà essere valutata nella seguente valutazione del RISCHIO e comporterà, se efficacemente svolta, anche una riduzione del RISCHIO RESIDUO.
6. La valutazione complessiva in merito alle VULNERABILITÀ delle misure di mitigazione poste in essere dal soggetto designato tiene in considerazione la valutazione espressa (ovverosia il rating) in merito alle carenze relative all'adeguatezza e all'efficacia dell'assetto organizzativo, delle misure preventive e del sistema dei controlli interni, ai quali il soggetto designato assegna un rating complessivo che ne riflette l'efficacia nel mitigare i RISCHI.
7. A tal proposito i soggetti designati riportano all'interno delle carte di lavoro quali sono le considerazioni che hanno portato all'attribuzione dei singoli rating riguardanti l'assetto organizzativo, le misure preventive e il sistema dei controlli interni, evidenziando le principali carenze riscontrate. Inoltre i soggetti designati riportano all'interno delle carte di lavoro anche le determinazioni assunte per l'attribuzione del rating complessivo sulla VULNERABILITÀ delle misure di mitigazione.

PARTE IV
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Articolo 17 – Disposizioni per la determinazione del rischio residuo

1. Una volta che i soggetti designati hanno determinato il RISCHIO INERENTE complessivo e hanno valutato la VULNERABILITÀ delle misure di mitigazione relativa all'assetto organizzativo, alle misure di prevenzione e al sistema dei controlli, i soggetti designati determinano il RISCHIO RESIDUO. Il RISCHIO RESIDUO viene determinato dalla combinazione del rating attribuito al RISCHIO INERENTE con quello attribuito alla VULNERABILITÀ delle misure di mitigazione poste in essere dal soggetto designato.
2. Il rating del RISCHIO RESIDUO esprime la misura in cui sono gestiti i RISCHI a cui i soggetti designati sono esposti, ovverosia un rating alto di RISCHIO RESIDUO significa che il soggetto designato in questione è maggiormente esposto al RISCHIO rispetto ad un soggetto designato il cui rating di RISCHIO RESIDUO è basso.
3. Tale determinazione è formalizzata e commentata all'interno delle carte di lavoro.
4. I soggetti designati possono applicare una scala di valutazione a 5 livelli: RISCHIO RESIDUO alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso.
5. I soggetti designati possono altresì utilizzare differenti scale di valutazione (ad esempio la scala di valutazione con numeri interi da 1 a 10, quella in numeri decimali da 0,1 a 0,9 o quella in percentuali) ad integrazione o meno della precedente scala di cui al comma 3. Tali opzioni, grazie all'attribuzione di valori numerici, in aggiunta o in sostituzione alla scala di valutazione su 5 livelli, possono agevolare la misurazione dell'evoluzione nel tempo.
6. A seguire si riportano due casi esemplificativi di come potrebbe essere calcolato un RISCHIO RESIDUO basso e un RISCHIO RESIDUO alto adottando la scala di cui al comma 3:

a) RISCHIO RESIDUO basso: quando il RISCHIO INERENTE è basso e la VULNERABILITÀ riscontrata nella disamina delle misure di mitigazione è stata valutata come bassa, ovverosia le misure di mitigazione sono adeguate ed efficaci a gestire i RISCHI riscontrati;
b) RISCHIO RESIDUO alto: quando il RISCHIO INERENTE è medio-alto o alto e la VULNERABILITÀ riscontrata nella disamina delle misure di mitigazione è stata valutata come alta, oppure quando il RISCHIO INERENTE è alto e la VULNERABILITÀ riscontrata nella disamina delle misure di mitigazione è stata valutata come medio-alta.

7. Per meglio comprendere come può essere applicata la scala di valutazione a 5 livelli si riportano e seguire due matrici puramente esemplificative che possono essere utilizzate per la determinazione del RISCHIO RESIDUO ML e TF.

		RISCHIO RESIDUO ML				
RISCHIO INERENTE	ALTO	M	M	MA	A	A
	MEDIO-ALTO	M	M	MA	MA	A
	MEDIO	MB	M	M	MA	MA
	MEDIO-BASSO	MB	MB	M	M	M
	BASSO	B	MB	MB	M	M
		BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
		VULNERABILITÀ DELLE MISURE DI MITIGAZIONE				

		RISCHIO RESIDUO TF				
RISCHIO INERENTE	ALTO	M	M	MA	A	A
	MEDIO-ALTO	M	M	MA	MA	A
	MEDIO	MB	M	M	MA	MA
	MEDIO-BASSO	MB	MB	M	M	M
	BASSO	B	MB	MB	M	M
		BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
		VULNERABILITÀ DELLE MISURE DI MITIGAZIONE				

Tabella 3 – Fac-simile di tabelle per la valutazione del rischio residuo ML/TF

PARTE V
REPORTING, MONITORAGGIO E REVIEW

Articolo 18 – Reporting interno

1. Una volta determinato il RISCHIO RESIDUO, l'ORGANO AMMINISTRATIVO viene reso edotto, in modo tempestivo, completo, comprensibile e accurato in merito alle risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE, affinché quest'ultimo sia in grado di prendere decisioni informate e consapevoli.

Articolo 19 – Azioni conseguenti le risultanze dell'autovalutazione

1. A seguito delle risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE i soggetti designati adottano politiche, procedure e controlli appropriati, per consentire la gestione e la mitigazione dei RISCHI individuati.
2. In particolare l'ORGANO AMMINISTRATIVO, approfondite le risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE:

a) adotta politiche di gestione dei RISCHI che devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia degli stessi cui è concretamente esposto il soggetto designato;
b) promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta successivamente anche l'efficacia.

3. Inoltre il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA:
   a) dà attuazione agli indirizzi strategici e alle politiche di gestione dei RISCHI definite dall'ORGANO AMMINISTRATIVO;
   b) cura la definizione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del RISCHIO e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con le evidenze tratte dalle risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE.
4. Le determinazioni assunte a seguito dei risultati emersi dall'AUTOVALUTAZIONE e della relativa condivisione con l'ORGANO AMMINISTRATIVO e il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, sono formalizzate in un documento *ad hoc* contenete anche il c.d. "piano degli interventi" ove vengono riportate le misure correttive da adottare e le tempistiche entro le quali il soggetto designato ha intenzione di darne attuazione.
5. Tale piano può essere aggiornato, tempo per tempo, avendo cura di inserire l'esito delle attività di monitoraggio svolte a seguito dell'attuazione delle suddette misure correttive, al fine di verificarne l'efficacia e di renderne edotto l'ORGANO AMMINISTRATIVO.
6. Le risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE sono utilizzate altresì per individuare le situazioni che presentano RISCHI bassi o elevati per le quali è prevista l'adozione di misure semplificate o rafforzate di adeguata verifica, utili per la profilatura della clientela, così come disciplinato dall'art. 25 della LEGGE ed esplicitato nell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018;

Articolo 20 – Revisione e aggiornamento dell'autovalutazione dei rischi

1. L'AUTOVALUTAZIONE viene aggiornata periodicamente in funzione dei RISCHI a cui sono esposti i soggetti designati oppure qualora emergano nuovi RISCHI, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.
2. A tal proposito i soggetti designati:
   a) stabiliscono una data di *cut-off* entro la quale svolgere l'aggiornamento della stessa;
   b) laddove emerga un nuovo RISCHIO (c.d. RISCHIO emergente) o ne aumenti uno già esistente in maniera significativa, valutano se anticipare l'aggiornamento dell'AUTOVALUTAZIONE (indipendentemente dalla data di *cut-off*) o se esaminarlo singolarmente. Nel secondo caso i soggetti designati valutano se modificare di conseguenza il processo di AUTOVALUTAZIONE. Ad esempio, qualora i soggetti designati offrano un nuovo prodotto che potrebbe esporli ad un nuovo RISCHIO, gli stessi potrebbero decidere di anticipare l'intero processo di AUTOVALUTAZIONE oppure di svolgere una valutazione *ad hoc* sul singolo prodotto che può determinare o meno in un secondo momento una revisione dell'intero processo di AUTOVALUTAZIONE (ad esempio inserendo tale prodotto tra quelli da approfondire).
3. Nello svolgere l'aggiornamento dell'AUTOVALUTAZIONE, i soggetti designati:
   a) valutano l'adeguatezza della metodologia del processo adottato e la rivedono, ove necessario, garantendone la coerenza strutturale nel tempo;
   b) tengono in considerazione le risultanze emerse e quanto indicato nel c.d. "piano degli interventi";
   c) valutano accuratamente le problematiche emerse e le questioni principali che potrebbero essere rilevanti per la valutazioni dei RISCHI.

Articolo 21 – Reporting nei confronti dell'Agenzia di Informazione Finanziaria

1. Secondo quanto disposto dalla LEGGE le risultanze dell'AUTOVALUTAZIONE devono essere trasmesse periodicamente all'AIF.

Art. 16 quinquies
(*Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati*)
- omissis-
5. L'autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa.

2. A tal fine i soggetti designati redigono un documento chiaro e logico nel quale sono riportate le seguenti informazioni:
   a) la metodologia e il modello di valutazione adottato;
   b) l'analisi svolta, anche in forma sintetica;
   c) i rating attributi al RISCHIO INERENTE e alla VULNERABILITÀ relative alle misure di mitigazione, nonché le valutazioni sottostanti;
   d) il RISCHIO RESIDUO e le principali risultanze emerse che sono state portate anche all'attenzione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO;
   e) le determinazioni assunte a seguito della condivisione con l'ORGANO AMMINISTRATIVO e il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA dei risultati emersi dall'AUTOVALUTAZIONE;
   f) il c.d. "piano degli interventi".
3. I soggetti designati provvedono a trasmettere il documento di cui al comma precedente nelle modalità e nei tempi definiti da AIF.
4. Le carte di lavoro, i documenti, le informazioni e i dati raccolti sono conservati e messi a disposizione dell'AIF per eventuali ulteriori approfondimenti mirati a comprendere la metodologia e le logiche sottanti il processo di AUTOVALUTAZIONE, nonché le relative risultanze.

ALLEGATO A

NRA SUMMARY REPORT EXTRACT

Informazioni sulle minacce relative al riciclaggio

Avere una chiara comprensione dell'ambiente criminale nel quale vengono commessi reati presupposto e nel quale si generano e vengono riciclati i proventi di reato è importante per effettuare una corretta valutazione del rischio ML.

L'analisi condotta nel NRA ha riguardato la disamina dei procedimenti penali durante il periodo di oggetto di valutazione (2010-2014) nonché approfondimenti sui flussi finanziari per determinare la probabilità di possibili "attività illecite transfrontaliere".

Per ciò che concerne le indagini e i soggetti rinviati a giudizio, l'analisi ha riguardato i casi generati dalle denunce pervenute dalle autorità competenti e quelli aperti in seguito a rogatorie passive.

Inoltre sono stati analizzati anche i procedimenti penali aperti a San Marino che riguardano reati che generano proventi illeciti che potrebbero essere presupposti al riciclaggio.

Inoltre, al fine di analizzare le minacce *cross-border,* ovverosia transfrontaliere, sono stati analizzati sia i flussi finanziari da e verso San Marino (*inflows* ed *outflows*) che le informazioni derivanti dalla cooperazione internazionale.

Proventi di reato generati a San Marino

L'analisi ha riguardato anche le indagini relative a reati commessi a San Marino che hanno generato dei proventi illeciti.

Questa informazione è utile per determinare la natura e le dimensioni delle attività criminali a San Marino nonché per determinare la tipologia delle attività illegali commesse in territorio che possono generare proventi che a loro volte potrebbero essere riciclati a San Marino e all'estero.

Tra i reati più rilevanti che generano proventi illeciti si annoverano i reati economico/finanziari legati all'uso/abuso di persone giuridiche o attività economiche. A tal proposito si evidenziano condanne per i reati di truffa, appropriazione indebita, frode fiscale, amministrazione infedele e bancarotta fraudolenta.

Tali attività illegali sono solitamente associate ai reati di falso in atto privato, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, frode in esecuzione di contratti, false comunicazioni sociali, falso in bilancio, uso di atti falsi; che costituiscono reati ancillari configurati come strumentali alla commissione dei sopramenzionati reati.

Altri reati riscontrati sul territorio, ma con una casistica limitata riguardano il furto, ricettazione di beni rubati, contraffazione di marchi di prodotti.

Minaccia di riciclaggio relativi a reati (presupposto) commessi a San Marino e all'estero

Dall'analisi è emerso che i proventi dei reati commessi a San Marino sono principalmente generati da corruzione, appropriazione indebita, frode e truffa, mentre la minaccia derivante dai reati commessi

all'estero è correlata a frode fiscale, appropriazione indebita, associazione a delinquere, esercizio abusivo di attività finanziarie, bancarotta fraudolenta, truffa e traffico di droga.

La seguente tabella indica il livello di minaccia di riciclaggio associato ai reati presupposti più rilevanti. Il livello attribuito alla minaccia ML si basa sulla frequenza delle indagini per ML, il numero di persone coinvolte, i beni e i fondi riciclati nonché sequestrati e confiscati.

Reato presupposto	Minaccia di riciclaggio
Frode/Truffa Corruzione Appropriazione indebita Bancarotta/Amministrazione infedele	Alto
Associazione a delinquere di stampo mafioso/ Associazione a delinquere Esercizio abusivo di attività finanziaria	Medio-alto
Scommesse e gioco d'azzardo illegale Sfruttamento dell'immigrazione e di manodopera illegale Usura Traffico di sostanze stupefacenti	Medio
Furti Contraffazione di marchi e prodotti	Medio-basso
Abuso di potere	Basso

Tabella 4 – Minaccia di riciclaggio per reato presupposto

Come vengono riciclati i proventi di reato

Sulla base dell'analisi effettuata, tutte le 3 fasi di ML di collocamento, di *layering* e di integrazione sono state individuate a San Marino.

Vi sono delle differenze riscontrabili sulla base dell'origine dei reati presupposti, ovvero se sono commessi a San Marino o all'estero. Questo significa che nei casi analizzati le modalità di riciclaggio relative a proventi generati da attività illecite commesse a San Marino sono sostanzialmente diverse dai casi in cui i proventi illeciti vengono generati all'estero.

- *Riciclaggio di proventi di reato commessi a San Marino*

I proventi dei reati commessi a San Marino sono largamente utilizzati e reinvestiti nelle attività economiche sammarinesi quali ad esempio l'intestazione di quote del capitale sociale di società di diritto sammarinese, tra le quali si annoverano le società che detengono immobili situati nella Repubblica e/o all'estero e l'acquisizione di beni immobili nonché beni di valore attraverso l'uso improprio dei contratti di leasing.

A tal proposito si rileva che tali proventi vengono più facilmente identificati, investigati, rintracciati e sequestrati dalle autorità nazionali competenti.

- *Riciclaggio di proventi di reato commessi all'estero*

Per quanto riguarda i proventi generati all'estero si partecipa che San Marino viene utilizzato al fine di occultare e successivamente trasferire fondi all'estero senza che gli stessi vengano reinvestiti in territorio.

- *Focus sui principali casi di ML*

Le seguenti tabelle riportano delle informazioni sanitizzate sulle indagini condotte in relazione ai casi di ML e dei relativi reati presupposto più rilevanti analizzati in territorio.

FOCUS SU RICICLAGGIO, FRODE E TRUFFA

Informazioni di base

Il reato di frode e truffa[20] ha generato ingenti proventi illeciti, che hanno in gran parte coinvolto il settore bancario, finanziario e fiduciario.

In particolare, la frode carosello ha rappresentato una delle principali vulnerabilità del sistema. Queste frodi hanno coinvolto operatori economici sammarinesi che importavano merci esenti da IVA. Tali beni sono stati rivenduti formalmente ad operatori italiani inesistenti, a scapito delle autorità fiscali italiane e sammarinesi.

Principali metodi e tecniche rilevati

Sulla base dell'analisi dei casi di riciclaggio, si rileva che :

- le società c.d. cartiere (sammarinesi ed estere) sono state utilizzate per emettere documenti e fatture false finalizzate a giustificare operazioni inesistenti;
- le società estere - costituite in paesi off-shore e/o nei centri finanziari - sono state utilizzate per aprire conti correnti ed eseguire trasferimenti di fondi per operazioni commerciali di fatto inesistenti per giustificare l'importazione e l'esportazione di merci da e per San Marino;
- le operazioni finanziarie collegate ai suddetti schemi utilizzavano il canale bancario per eseguire
  - trasferimenti immediati e consistenti di fondi giustificati da fatture false;
  - operazioni in contanti (di deposito e prelevamento) per trasferire fondi da un conto corrente ad altri tramite operazioni di contante virtuale;
- le società di nuova costituzione utilizzate nei suddetti schemi hanno aperto diversi rapporti su molti intermediari bancari e finanziari;
- in alcuni casi, le somme sono state rimpatriate attraverso l'applicazione del programma di condono fiscale (cioè il programma VTC).

Principali settori coinvolti

I settori merceologici maggiormente interessati alle frodi carosello riguardavano: alimentare, i metalli ferrosi, l'elettronica, la telefonia e quello delle macchine foto-cinematografiche. Oltre a questi settori sono stati individuati altri settori emergenti quali l'industria tessile, il noleggio di auto (con particolare riguardo alle auto di grossa cilindrata e di lusso).

Risposte delle autorità nazionali

L'UCVAE e il Nucleo Antifrode della Polizia Civile hanno contribuito a contrastare questo fenomeno, agevolati anche dal rafforzamento della cooperazione internazionale in particolare mediante lo scambio di informazioni del CLO con omologhi esteri. A tal proposito il Congresso di Stato ha ritirato la licenza a diversi operatori economici individuati dalle autorità competenti.

Sono stati avviati numerosi procedimenti penali, anche grazie all'introduzione del reato di emissione e

[20] Il termine frode/truffa include i seguenti reati: frode fiscale, frode commerciale, truffa, truffa a danno degli enti pubblici e truffa nelle competizioni sportive.

FOCUS SU RICICLAGGIO, FRODE E TRUFFA

utilizzo di fatture per operazioni inesistenti previsto dalla legge n. 99/2010.

La legislazione ha anche portato benefici nel campo della assistenza legale reciproca, che ha permesso di condurre indagini congiunte con le autorità estere.

Tabella 3 - Focus su riciclaggio, frode e truffa

FOCUS SU RICICLAGGIO, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Informazioni di base

Per quanto riguarda la corruzione a livello nazionale, sebbene i procedimenti di corruzione siano relativamente pochi, l'ampia portata delle indagini e l'elevato numero di parti coinvolte ha messo in evidenza l'esistenza di tale minaccia a San Marino.

Oltre ai casi marginali relativi alla corruzione di funzionari pubblici per importi molto esigui (che hanno portato a incriminazioni e condanne), una delle principali preoccupazioni è rappresentata dai casi di PEP nazionali e dei loro associati, che hanno comportato indagini più approfondite (comprese le indagini finanziarie) e misure cautelari.

Per quanto riguarda la corruzione all'estero, i casi di riciclaggio riguardano due diversi ambiti:

- il trasferimento di fondi destinati a pagare tangenti;
- l'accredito di fondi illeciti destinati all'acquisto di beni di lusso, da investire in titoli e da utilizzare come garanzie per prestiti, i cui fondi sono stati poi investiti principalmente nel settore immobiliare all'estero.

Principali metodi e tecniche rilevati

Sulla base dell'analisi dei casi di riciclaggio:

- si rilevano trasferimenti di fondi attraverso il canale bancario a San Marino dall'estero;
- si rilevano versamenti di contante per importi rilevanti e di assegni su conti correnti;
- si rilevano versamenti di contante per importi rilevanti su libretti di risparmio al portatore;
- si rileva l'utilizzo di conti correnti detenuti da soggetti terzi, da società i cui rappresentanti legali erano gli indagati stessi oppure erano soggetti terzi a questi collegati. In alcuni casi i conti correnti erano intestati a società off-shore, società stabilite nell'UE, fondazioni di San Marino, società fiduciarie in forza di mandati fiduciari;
- una volta accreditate, le somme illecite sono state prelevate in contanti, investite in titoli e utilizzate per garantire prestiti spesso utilizzati per l'acquisto di immobili a San Marino e all'estero;
- si rileva l'uso di programmi VTC per il rimpatrio dei fondi illegali;
- sono state utilizzate fatture legate relative al settore del commercio e alle sponsorizzazioni per giustificare trasferimenti di fondi;
- i fondi sono stati trasferiti all'estero tramite bonifici bancari a favore di società off-shore i cui conti sono detenuti in centri finanziari le cui giurisdizioni sono diverse da quelle in cui sono state stabilite le società off-shore;
- si rileva l'utilizzo di fondi illeciti per acquisire partecipazioni nel settore bancario, finanziario e immobiliare;
- in alcuni casi è stata osservata una forma di assistenza e pianificazione da parte delle banche e/o di funzionari d'intermediari finanziari e fiduciari nello svolgimento delle operazioni.

Principali settori coinvolti

Tale reato ha coinvolto la pubblica amministrazione, alti funzionari politici, notai/avvocati, commercialisti,

FOCUS SU RICICLAGGIO, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO
il settore bancario e finanziario, il settore immobiliare e quello delle costruzioni.
Risposte delle autorità nazionali Il lavoro congiunto tra le Forze dell'Ordine, l'AIF e Banca Centrale ha permesso di individuare, tracciare e quindi sequestrare i proventi di reato in coordinamento con le autorità giudiziarie. L'efficacia del quadro normativo recentemente adottato e l'alto livello di collaborazione tra autorità ha determinato un aumento del numero di procedimenti in materia. È stata adottata apposita normativa per l'estinzione di libretti di deposito al portatore.

Tabella 4 - Focus su riciclaggio, corruzione e abuso d'ufficio

FOCUS SU RICICLAGGIO, APPROPRIAZIONE INDEBITA, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E AMMINISTRAZIONE INFEDELE
Informazioni di base L'appropriazione indebita, la bancarotta fraudolenta e l'amministrazione infedele hanno generato ingenti proventi illeciti che hanno coinvolto in gran parte il settore bancario, quello finanziario e fiduciario e, in certa misura, i liberi professionisti. In termini di cifre, l'appropriazione indebita, la bancarotta fraudolenta e l'amministrazione infedele sono i reati presupposti al riciclaggio più frequentemente riscontrati a San Marino . Questi reati sono stati spesso commessi mediante il ricorso a false fatture e a società off-shore che fornivano o vendevano beni e/o servizi inesistenti. Tali reati sono solitamente associati alle false comunicazioni sociali, che costituisce un reato ancillare configurati come strumentali alla commissione dei sopramenzionati reati.
Principali metodi e tecniche rilevati Sulla base dell'analisi dei casi di riciclaggio si rilevano: ▪ il trasferimento di importi derivanti da sottrazioni indebite da procedure concorsuali all'estero e/o a San Marino; ▪ un uso improprio di assegni emessi a favore di società fallite e/o fittizie; ▪ versamenti di denaro contante su libretti di risparmio al portatore e/o su conti correnti; ▪ l'utilizzo di conti correnti detenuti da soggetti terzi, da società i cui rappresentanti legali erano gli indagati stessi oppure erano soggetti terzi a questi collegati. In alcuni casi i conti correnti erano intestati a società off-shore, associazioni estere o a società fiduciarie in forza di mandati fiduciari; ▪ l'utilizzo del c.d. contante virtuale; ▪ una volta accreditate, le somme illecite sono state prelevate in contanti, investite in titoli e utilizzate per garantire prestiti ▪ l'uso di programmi VTC per il rimpatrio dei fondi illegali; ▪ sono state utilizzate fatture legate per giustificare trasferimenti di fondi; ▪ in alcuni casi è stata osservata una forma di assistenza e pianificazione da parte delle banche e/o di funzionari d'intermediari finanziari e fiduciari nello svolgimento delle operazioni. ***Principali settori coinvolti*** Qualsiasi settore è vulnerabile a tali reati presupposti. La maggior parte dei casi e delle indagini per

FOCUS SU RICICLAGGIO, APPROPRIAZIONE INDEBITA, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E AMMINISTRAZIONE INFEDELE
riciclaggio sono stati collegati ai metalli ferrosi, ai rifiuti e al settore dell'elettronica.
Risposte delle autorità nazionali L'introduzione del reato (vale a dire "emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti") nel 2010 e la criminalizzazione dell'autoriciclaggio dal 2013 hanno permesso di rinviare a giudizio più facilmente i casi di riciclaggio in relazione a tali reati presupposti. L'aumento del numero di procedimenti dimostra l'efficacia delle misure legislative adottate e il miglioramento delle capacità investigative. È stata adottata apposita normativa per l'estinzione di libretti di deposito al portatore.

Tabella 5 - Focus su riciclaggio, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e amministrazione infedele

FOCUS SU RICICLAGGIO ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Informazioni di base L'esercizio abusivo dell'attività finanziarie consiste nella raccolta e nella distribuzione di ingenti fondi nei confronti di molteplici persone. In alcuni casi tali fondi sono stati generati da attività illecite. Questo tipo di reato ha caratterizzato gli anni dal 2010 al 2014 ed ha registrato un trend decrescente.
Principali metodi e tecniche rilevati Sulla base dell'analisi dei casi di riciclaggio si rilevano: ▪ trasferimenti bancari provenienti dall'estero e monetizzati a San Marino; ▪ versamenti di denaro contante a San Marino al fine di effettuare trasferimenti all'estero; ▪ l'utilizzo di conti correnti detenuti da soggetti terzi, da società i cui rappresentanti legali erano gli indagati stessi oppure erano soggetti terzi a questi collegati. In alcuni casi i conti correnti erano intestati a società off-shore o a società fiduciarie in forza di mandati fiduciari; ▪ l'uso di cassette di sicurezza; ▪ l'uso di deleghe rilasciate alla stessa persona operante su conti detenuti da terze persone; ▪ servizi di consulenza utilizzati per giustificare transazioni illecite; ▪ in alcuni casi è stata osservata una forma di assistenza e pianificazione da parte delle banche e/o di funzionari d'intermediari finanziari e fiduciari e/o di liberi professionisti (sammarinesi ed esteri) nello svolgimento delle operazioni.
Principali settori coinvolti I proventi illeciti raccolti mediante attività bancaria abusiva provenivano da diversi reati quali ad esempio contraffazione di marchi, sfruttamento dell'immigrazione clandestina, frodi commerciali, appropriazione indebita relativa a diversi settori.
Risposte delle autorità nazionali La Banca Centrale ha adottato misure normative per sopprimere tali fenomeni, adottando anche provvedimenti nei confronti degli intermediari coinvolti (ad esempio l'amministrazione straordinaria o la liquidazione).

FOCUS SU RICICLAGGIO ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
I procedimenti penali sono stati avviati a seguito delle denunce delle autorità competenti.

Tabella 6 - Focus su riciclaggio ed esercizio abusivo di attività finanziarie

FOCUS SU RICICLAGGIO, ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO
Informazioni di base
Nei casi di riciclaggio è emerso come le associazioni a delinquere siano spesso associate ai reati e alle attività illecite sopra descritte.
In alcuni indagini per riciclaggio è emerso come l'associazione a delinquere di stampo mafioso sia correlata all'esercizio abusivo di attività finanziarie ed all'usura.

Tabella 7 - Focus su riciclaggio, associazione a delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso

Settori maggiormente esposti alla minaccia di riciclaggio

L'analisi della minaccia di riciclaggio si è concentrata sulle modalità e settori coinvolti.

La tabella seguente descrive i settori maggiormente esposti a tale minaccia. Si specifica che un settore con un livello di minaccia classificata come alta non necessariamente sottintende che tale settore sia esposto ad un alto rischio di riciclaggio.

Secondo il modello adottato nel *National Risk Assessment*, il rischio di riciclaggio è la combinazione di minacce e vulnerabilità. Pertanto, al fine di rilevare il rischio di riciclaggio a cui i vari settori sono esposti è necessario combinare, per ciascun settore, la minaccia individuata con le vulnerabilità riscontrate.

Settore	Minaccia di riciclaggio
Settore bancario	Alto
Altri istituti finanziari (società finanziarie e fiduciarie) Notai e Avvocati Contabili *"Import-Export"* Immobiliare	Medio-alto
Assicurazioni	Medio
Organizzazioni senza scopo di lucro	Medio-basso
Altri settori	Basso

Tabella 8 – Minaccia di riciclaggio per settore

Il livello di minaccia di riciclaggio più elevato è stato riscontrato nel settore bancario.

I principali prodotti/servizi offerti dal settore bancario e riscontrati nei casi di riciclaggio sono i seguenti: conti correnti, deposito titoli, libretti di risparmio al portatore. Questi prodotti sono stati utilizzati principalmente per eseguire depositi e prelevamenti in denaro contante, per effettuare bonifici bancari, per trarre o emettere assegni bancari e circolari e per sottoscrivere certificati di deposito.

I principali metodi e tecniche rilevati nel settore bancario riguardano:

- l'utilizzo di conti correnti al fine di effettuare operazioni di importo rilevante;
- l'esecuzione di transazioni complesse ove più soggetti sono coinvolti;
- le operazioni effettuate da società con sede in paesi o giurisdizioni che non forniscono informazioni sull'identità del titolare effettivo, sulla natura e le finalità delle transazioni;

- prima dell'entrata in vigore della legge 92/2008, a causa del lasco regime di prevenzione esistente in materia di antiriciclaggio, diverse operazioni bancarie venivano effettuate da società fiduciarie. Queste – intestandosi rapporti bancari per conto della propria clientela – eseguivano un gran numero di operazioni, relativamente alle quali non fornivano alle banche informazioni sui clienti (e quindi sui titolari effettivi) per conto dei quali operavano.

Le indagini hanno evidenziato un ampio uso nel passato delle c.d. contante virtuale, che riguardava il trasferimento di fondi sul medesimo intermediario finanziario da un conto corrente ad un altro conto. Tali operazioni venivano registrate come depositi e prelevamenti di denaro contante anziché come trasferimenti di fondi.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore delle finanziare e fiduciarie è medio-alto.

I principali prodotti/servizi offerti dal settore delle finanziare e fiduciarie rilevati nei casi di riciclaggio sono i seguenti: amministrazione fiduciaria di titoli mobiliari (mandato di tipo 1), amministrazione fiduciaria di partecipazioni (mandato di tipo 2), amministrazione fiduciaria di prestiti a terzi (mandato di tipo 3) e contratti di leasing.

Alcune indagini hanno mostrato come ingenti somme di denaro siano state depositate su conti correnti intestati a fiduciarie che nei casi analizzati, avvalendosi dell'applicazione di equivalenti obblighi antiriciclaggio rispetto a quelli delle banche, non fornivano alle banche informazioni sui clienti (e quindi sui titolari effettivi) per conto dei quali operavano.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore degli avvocati e notai è medio-alto.

È stato riscontrato come molti dei servizi forniti dai professionisti siano esposti al riciclaggio. Sebbene i professionisti coinvolti nelle indagini siano stati relativamente pochi, dai dati analizzati è emerso che questi hanno svolto prestazioni professionali finalizzate all'acquisto di immobili o alla creazione di strutture societarie anche con forme complesse e/o in giurisdizioni c.d. off-shore utilizzando i proventi derivanti da reato. In alcuni casi, queste prestazioni sono state fornite attraverso atti privati tra le parti stipulati da professionisti locali.

In certi casi si tratta anche di professionisti esteri che, non essendo iscritti nell'albo professionale sammarinese, non sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa sammarinese. Dagli approfondimenti svolti sui casi analizzati, è emerso che questi, operando in una giurisdizione estera rispetto a quella in cui sono iscritti all'albo, non sono assoggettati neppure agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legislazione del paese di origine. Di conseguenza i professionisti esteri operanti a San Marino godono di un c.d. "stato di immunità", che espone il settore ove i professionisti sammarinesi operano a una minaccia elevata. Di fatto i professionisti esteri, che svolgono prestazioni professionali (quali l'assistenza relativamente ad operazioni finanziarie e/o immobiliari, ovvero la predisposizione e realizzazione di operazioni specificatamente indicate dalla legge antiriciclaggio), oltre a non essere soggetti agli obblighi antiriciclaggio non sono neppure sottoposti alla vigilanza delle autorità preposte.

Sulla base dei casi analizzati, sia i professionisti sammarinesi che quelli esteri hanno fornito prestazioni professionali riguardanti l'acquisto e/o il trasferimento di quote societarie riscontrate negli schemi di riciclaggio. Si riporta a seguire uno schema di riciclaggio. Mediante il trasferimento tra diversi soggetti ovvero mediante l'acquisto di quote societarie sono stati trasferiti a terzi beni e fondi di ingente valore intestati alla società stessa. In questo caso i professionisti coinvolti hanno fornito prestazioni professionali riguardanti le operazioni societarie.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore dei commercialisti è medio-alto.

Le indagini hanno dimostrato che i commercialisti sono stati coinvolti in attività di consulenza per la costituzione e l'amministrazione di persone giuridiche con strutture più o meno complesse, stabilite a San Marino o in altri paesi. Tali persone giuridiche sono state utilizzate per celare l'effettiva proprietà dei beni e per riciclare fondi. Inoltre, è stato rilevato l'utilizzo di false fatture e rappresentazioni non veritiere della contabilità aziendale per giustificare il ricevimento o il trasferimento di proventi illeciti.

In alcuni casi, è emersa una collaborazione attiva insufficiente da parte di alcuni professionisti nel segnalare alle autorità competenti operazioni potenzialmente sospette che riguardavano società che pur non avendo una vera e propria struttura organizzativa in poco tempo e senza un chiaro business avevano acquisito ingenti beni.

Alla data della valutazione nazionale dei rischi non è emerso alcun caso di riciclaggio che abbia coinvolto revisori o società di revisione.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore immobiliare è medio-alto.

Nei casi analizzati i proventi illeciti generati a San Marino sono stati spesso impiegati nel settore immobiliare non per il tramite di agenti immobiliari bensì nel contesto di "studi di progettazione" che oltre a svolgere l'attività tipica erano coinvolti anche nell'intermediazione immobiliare.

Non sono stati riscontrati casi di riciclaggio ove fossero presenti agenti immobiliari. Ciò è in parte dovuto dalle caratteristiche del mercato immobiliare sammarinese, che - almeno fino alla recente crisi che ha colpito il settore - era legato agli studi di progettazione e ai professionisti del settore.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore import-export è medio-alto.

Si evidenzia che il termine import-export si riferisce solo marginalmente al *trade base money laundering*, ma principalmente all'utilizzo e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si riporta a seguire uno schema di riciclaggio: delle società estere eseguono operazioni "estero-su-estero" senza alcun trasferimento fisico di merci a San Marino e le fatture vengono utilizzate per giustificare suddette operazioni finanziarie che sono illecite.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore assicurativo è medio. I principali prodotti / servizi utilizzati nei casi di riciclaggio sono i seguenti: i contratti dedicati e i contratti a vita intera.

Il livello di minaccia di riciclaggio riscontrato nel settore No Profit è medio-basso. Vale la pena ricordare che fino al 2010 le organizzazioni senza scopo di lucro, in particolare le fondazioni, erano esposte a un livello più elevato di minaccia di riciclaggio. Le indagini hanno evidenziato che, in alcuni casi, le fondazioni erano state utilizzate per celare fondi derivanti da attività illecite. I recenti emendamenti legislativi e un sistema di controllo più rigoroso hanno portato a una riduzione di questo fenomeno.

Per i seguenti settori è stato riscontrato un livello di minaccia di riciclaggio basso:

- Assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento, in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
- Esercizio di case d'asta, gallerie d'arte o commercio di cose antiche;
- Noleggio di beni mobili registrati;
- Mediazione immobiliare;
- Settore delle Società di Gestione di fondi comuni di investimento e Imprese di investimento
- Gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche;
- Commercio di pietre o metalli preziosi;
- Custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- Ente Poste.

Altre informazioni analizzate

Le informazioni relative alle tecniche e agli strumenti utilizzati per riciclare i proventi di reato sono state raccolte e analizzate. Sulla base delle risultanze è emerso che non vi sono metodi, schemi o tipologie prevalenti. Quindi non esiste uno specifico modus operandi di riciclaggio che si possa applicare a San Marino.

L'analisi della minaccia di riciclaggio ha riguardato anche la disamina dei beni e dei fondi (tipo, importi, paesi di origine e paesi di destinazione e importo coinvolti), della nazionalità delle persone fisiche e delle giurisdizioni in cui si sono stabilite le *legal arrangement* o *legal entity*. Inoltre, sono state analizzate anche le informazioni sui paesi che presentano una "potenziale minaccia di riciclaggio"[21] (cioè informazioni sui flussi finanziari transfrontalieri)[22].

Conseguenze del riciclaggio

Ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio a livello nazionale, le conseguenze "fanno riferimento all'impatto o ai danni che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo possono causare e comprendono l'effetto dell'attività criminale e terroristica soggiacente ai sistemi finanziari e alle istituzioni finanziare, nonché all'economia e la società più in generale[23]".

Essendo consapevoli delle difficoltà nel determinare le conseguenze del riciclaggio, le autorità sammarinesi hanno stimato le conseguenze dello stesso sulla base di informazioni quantitative relative a casi di riciclaggio quali:

- il numero di casi, nelle tre fasi di indagine, di rinvio a giudizio e di condanna;
- i beni e fondi coinvolti nei casi (importi sequestrati o confiscati);
- le sanzioni comminate per riciclaggio.

Da gennaio 2010 a dicembre 2014 (in 5 anni): 6 casi di riciclaggio sono stati chiusi con una condanna (9 persone sono state condannate); 32 casi di riciclaggio sono stati rinviati a giudizio (dove 107 persone sono state indagate); 29 casi di riciclaggio sono stati oggetto di indagine (che hanno riguardato 86 persone) e 22 casi di riciclaggio sono stati chiusi (relativi a 43 persone).

Nello stesso periodo, con riguardo ai casi di riciclaggio che si sono chiusi con una condanna, i proventi sequestrati ammontavano a circa 6,4 milioni di euro; i proventi confiscati ammontavano a circa 6,7 milioni di euro mentre i beni oggetto di confisca per equivalente ammontavano a circa 700.000 euro. Le somme oggetto di indagine ammontavano a circa 9,6 milioni di euro e 8.700 euro[24].

Nei casi di riciclaggio rinviati a giudizio sono stati sequestrati: circa 19,2 milioni di euro, 10 immobili (1 terreno e 9 edifici), gioielli e quote di società. Le somme oggetto di indagine ammontavano a circa 419 milioni di euro.

---

[21] Si prega di far riferimento ai seguenti documenti:
OECD (2014), https://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf
Global Financial Integrity (2017), Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014.
[22] Tali informazioni sono considerate riservate e non sono state inserite nel report pubblico.
[23] Traduzione a cura di AIF della definizione ripresa dal documento: FATF (2013), *Guidance: National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessmen*t, Paris, France,
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf.
[24] Importo pari al valore dei veicoli rubati.

Nei casi di riciclaggio ancora oggetto di indagine, sono stati sequestrati circa 58 milioni di euro, quote di società, attrezzature appartenenti alle società, opere d'arte e antichità (come libri, quadri, disegni, sculture in legno). Le somme rilevate ammontavano a circa 375 milioni di euro.

Sulle sanzioni per riciclaggio comminate dal 2010 al 2015, 31 persone sono state indagate in 19 sentenze di primo grado, delle quali 3 persone sono state assolte e 28 sono state condannate alla prigionia (96 anni complessivi), multa (194.200 euro complessivi) e interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici (55 anni complessivi). La prigionia inflitta variava da 1 anno (minimo) a 5 anni e 6 mesi (massimo imposto), con una media di 3 anni e 5 mesi per ciascuno dei 28 condannati.

Inoltre, nello stesso periodo, 14 persone sono state giudicate in 8 sentenze di appello, delle quali 1 persona è stata assolta, 1 persona non è stata condannata per prescrizione del reato e 12 persone sono state condannate alla prigionia (27 anni complessivi), multa (90.000 euro complessivi) e interdizione dagli uffici pubblici e dai diritti politici (26 anni complessivi). In questo caso, la prigionia inflitta variava da 1 anno e 11 mesi (minimo) e 3 anni e 6 mesi (massimo imposto), con una media di 2 anni e 3 mesi per ciascuna delle 12 persone condannate.

Le informazioni e i dati sinteticamente sopra illustrati mostrano l'entità dei casi e i risultati conseguiti dalle autorità competenti in ambito antiriciclaggio (quali il Tribunale, il Giudice Inquirente, le Forze di Polizia e l'Agenzia di Informazione Finanziaria) nell'individuazione, nell'indagine, nel sequestro e nella confisca di beni illegali e fondi così come nelle indagini, nel rinvio a giudizio e nella condanna di persone (sia fisiche che giuridiche) coinvolte in casi di riciclaggio.

La capacità nazionale di contrastare il riciclaggio, le cui componenti principali sono state analizzate e valutate nel NRA, ha limitato le conseguenze negative del riciclaggio in ambito sociale, economico e strutturale preservando la trasparenza, la governance, la reputazione e la responsabilità delle istituzioni pubbliche e private, che possono essere danneggiate dalle attività di riciclaggio.

Infatti le vulnerabilità in ambito di riciclaggio legate alle autorità, al settore privato e agli elementi contestuali/strutturali nazionali influenzano il rischio di riciclaggio complessivo di San Marino.

ALLEGATO B

SUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT

Si riporta a seguire uno schema riassuntivo delle valutazioni espresse dal *working group* della Commissione Europea a seguito dell'analisi delle minacce e delle vulnerabilità in ambito di riciclaggio e finanziamento del terrorismo riguardanti i prodotti e servizi offerti dal settore finanziario nonché da quello non finanziario

SUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT		THREAT		VULNERABILITY	
		TF	ML	TF	ML
Cash products	Cash couriers	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT (by natural person)	SIGNIFICANT (by natural person)
				VERY SIGNIFICANT (by post/freight)	VERY SIGNIFICANT (by post/freight)
	Cash intensive business	MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT
	High value banknotes	MODERATELY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT
	Payments in cash	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT

SUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT		THREAT		VULNERABILITY	
		TF	ML	TF	ML
Financial sector products	Retail financial sector – deposits on accounts	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Institutional investment sector - Banking	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Institutional investment sector - Brokers	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
	Corporate banking sector	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Private banking sector	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT/SIGNIFICANT	NON RELEVANT	SIGNIFICANT
	Crowdfunding	MODERATELY SIGNIFICANT	LOWLY/MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
	Currency exchange	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
	E-money sector	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT/SIGNIFICANT
	Transfers of funds	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT
	Illegal transfers of funds - Hawala	N/A Those IFT are considered as unregulated payment services under EU law; hence they are illegal within the EU. The size of the problem is not easily identified due to the lack of information		N/A Those IFT are considered as unregulated payment services under EU law; hence they are illegal within the EU. There is no specific vulnerability assessment for illegal services in the context of the SNRA	
	Payment services	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Virtual currencies	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT
	Business loans	LOWLY SIGNIFICANT	LOWLY SIGNIFICANT	LOWLY SIGNIFICANT	LOWLY SIGNIFICANT
	Consumer credit and low value loans	SIGNIFICANT	NON RELEVANT	SIGNIFICANT	NON RELEVANT
	Mortgage credit and high value asset-backed credits	LOWLY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Life-Insurance	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	LOWLY/MODERATELY SIGNIFICANT	LOWLY/MODERATELY SIGNIFICANT
	Non-Life Insurance	MODERATELY SIGNIFICANT	LOWLY SIGNIFICANT/ NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT	LOWLY SIGNIFICANT/ NON RELEVANT
	Safe custody services	NON RELEVANT	SIGNIFICANT	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT/SIGNIFICANT

SUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT		THREAT		VULNERABILITY	
		TF	ML	TF	ML
Non-financial products	Creation legal entities and legal arrangements	MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT
	Business activity of legal entities and legal arrangements	MODERATELY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
	Termination of legal entities and legal arrangements	LOWLY/MODERATELY SIGNIFICANT	LOWLY/MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	High value goods – artefacts and antiquities	MODERATELY SIGNIFICANT	MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT
	High value assets – Precious metals and precious stones	MODERATELY SIGNIFICANT/SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
	High value assets – other than precious metals and stones	NON RELEVANT	VERY SIGNIFICANT	NON RELEVANT	SIGNIFICANT
	Couriers in precious metals and stones	LOWLY/MODERATELY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT
	Investment real estate	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT/VERY SIGNIFICANT
	Services from accountants, auditors, tax advisors	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
	Legal service from notaries and other independent legal professionals	VERY SIGNIFICANT	VERY SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
Gambling sector products	Betting	NON RELEVANT	SIGNIFICANT	NON RELEVANT	SIGNIFICANT
	Bingo	NON RELEVANT	LOWLY SIGNIFICANT	NON RELEVANT	LOWLY SIGNIFICANT
	Casinos	NON RELEVANT	VERY SIGNIFICANT	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Gaming machines (outside casinos)	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Lotteries	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT	NON RELEVANT	MODERATELY SIGNIFICANT
	Poker	NON RELEVANT	SIGNIFICANT	NON RELEVANT	SIGNIFICANT
	Online gambling	NON RELEVANT	SIGNIFICANT	NON RELEVANT	SIGNIFICANT
Non profit organisations	Collect and transfers of funds through a Non-Profit Organisation (NPO)	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT	SIGNIFICANT
		MODERATELY SIGNIFICANT (for those receiving institutional funding)	MODERATELY SIGNIFICANT (for those receiving institutional funding)	MODERATELY SIGNIFICANT (for those receiving institutional funding)	MODERATELY SIGNIFICANT (for those receiving institutional funding)

Tabella 5 - Sintesi dell'analisi dei prodotti/ servizi analizzati nel *Supranational Risk Assessment*